



COMUNICATO STAMPA

Delibere dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti in relazione ai punti della Nota Informativa ulteriore pubblicata il 29 novembre u.s.

Milano, 1° dicembre 2023

Gequity S.p.A. (di seguito, “Gequity” o la “Società” o l’“Emittente”) rende noto che l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti del 30 Novembre tenutasi presso lo studio ZABBAN – NOTARI – RAMPOLLA & Associati, in Via Metastasio 5, 20123 Milano, di cui sono stati resi noti gli esiti nel comunicato stampa del 30 novembre u.s., ha deliberato sui punti all’ordine del giorno che hanno inciso sulla nota informativa pubblicata il 29 novembre 2023 nelle sezioni definite come segue:

B- L’ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI PROMUOVERE L’OPA AI SENSI DELL’ARTICOLO 106, COMMA 5, LETTERA A) DEL TUF E DELL’ARTICOLO 49, COMMA 1, LETTERA B) NUMERO 3) DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Si segnala, che, ad esito degli Aumenti di Capitale e a seguito dell’esecuzione degli impegni assunti con l’Accordo di Investimento, non è possibile escludere che Ubilot venga a detenere, individualmente, una partecipazione rilevante ai fini della normativa in materia di OPA ai sensi dell’articolo 106 TUF, con conseguente obbligo in capo allo stesso di promuovere l’OPA nei confronti di tutti i possessori delle azioni e sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato in loro possesso. Tuttavia, la Società ritiene sussistente l’esenzione dall’obbligo di promuovere l’OPA ai sensi dell’articolo 106, comma 5, lettera a) del TUF e dell’articolo 49, comma 1, lettera b) numero 3) del Regolamento Emittenti. A tal proposito, l’operazione dovrà essere approvata senza il voto contrario della maggioranza dei soci, diversi dall’acquirente e dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10%. Per tale ragione, Ubilot e Believe hanno sottoscritto in data 18 ottobre 2023 un impegno in forza del quale Believe si impegna a non aderire alla, e a non conferire, in tutto o in parte, le azioni Gequity dalla stessa detenute nella eventuale OPA che Ubilot fosse obbligata a promuovere.

A tal proposito, l’Emittente intende effettivamente avvalersi della possibilità di cui all’articolo 49, comma 1, lettera b), numero 3) (i), del Regolamento Consob 11971 del 1999, il quale prevede che l’acquisto di azioni con diritto di voto di una società quotata oltre le soglie rilevanti di cui all’articolo 106 del Testo Unico non comporti l’obbligo di offerta se compiuto – tra le varie ipotesi disciplinate – in presenza di una situazione di crisi, non riconducibile a una delle fattispecie descritte ai numeri 1) e 2) del predetto comma 1 lettera b del citato articolo 49, purché, qualora l’operazione sia di competenza dell’assemblea anche ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, numero 5, del codice civile, la relativa delibera, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, sia approvata, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dall’acquirente, dal socio o dai soci che detengono, anche



congiuntamente, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento (l'“Esenzione”).

A giudizio dell'Emittente, nell'operazione de qua è possibile ravvisare tutti i presupposti richiesti dalla sopra richiamata previsione regolamentare ai fini della applicabilità dell'Esenzione. Infatti:

- lo stato di crisi della Società – nei fatti già di assoluta evidenza – è attestato dai fabbisogni che emergono dai piani finanziari e che sono coperti dalle garanzie rilasciate da Ubilot e dall'acconto che Believe si è impegnata a versare a Gequity (di cui al punto C) al fine di garantire la continuità aziendale nonché il buon esito dell'operazione;
- la ricapitalizzazione della Società sarà realizzata attraverso gli Aumenti di Capitale che consentiranno alla Società stessa di riequilibrare la propria situazione patrimoniale e di intraprendere la nuova attività con prospettive reddituali future di maggiore interesse di quelle connesse al ramo Education che non viene considerato più strategico.

Per quanto sopra esposto, l'Emittente, in data 23 ottobre 2023 ha trasmesso a Consob una nota informativa con la quale ha presentato all'Autorità di Vigilanza le ragioni sottostanti l'applicabilità dell'esenzione OPA. Alla data della presente Nota Informativa la Commissione non si è ancora espressa.

Nell'Accordo di Investimento è previsto che l'esenzione OPA non è condizione sospensiva alla prosecuzione dell'operazione. Purtroppo, l'Emittente non ha ancora note le conseguenze di un'eventuale votazione avversa all'esenzione.

Con la votazione di cui al punto 1) posto all'ordine del giorno della predetta Assemblea, è stata deliberata l'esenzione OPA ai sensi del regolamento emittenti, con la maggioranza dei Soci presenti. È stata registrata l'astensione di un solo socio portatore di n. 30.000 azioni ordinarie, pari allo 0,005884% del capitale sociale ordinario e allo 0,007839% delle azioni ordinarie rappresentate e ammesse al voto.

C- L'OPZIONE UBILOT E LA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI HRD

Ai sensi dell'Accordo di Investimento e del successivo accordo modificativo dell'Accordo di Investimento, sottoscritto fra l'Emittente, Believe e Ubilot in data 23 ottobre 2023 (l'“**Accordo Modificativo**”), Believe ha concesso a Ubilot l'opzione ad acquistare per sé o per soggetto da nominare (e nel caso in cui Ubilot eserciti tale diritto di opzione, Believe sarà obbligata a vendere) la propria partecipazione in Gequity libera da ogni vincolo a favore di Ubilot, o soggetto da quest'ultima indicato, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari al valore di mercato di HRD Training Group S.r.l. (“**HRD**”) e RR Brand S.r.l. (“**RR Brand**”) e congiuntamente a HRD “**Partecipazioni HRD**”) (l'“**Opzione Ubilot**”).



Inoltre, la Società cederà le sue Partecipazioni HRD a favore di Believe, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari al valore di mercato di HRD e RR Brand determinato come il prezzo di mercato che un terzo indipendente pagherebbe per l'acquisto dell'intero capitale sociale delle società HRD e RR Brand (supportato da una fairness opinion rilasciata da un terzo indipendente) ovvero, qualora le parti non riuscissero a raggiungere un accordo, come il prezzo determinato da esperto contabile indipendente selezionato di comune accordo ovvero dal Presidente del Tribunale di Milano (il “Valore di Mercato HRD”). La cessione delle Partecipazioni HRD non costituisce una condizione dell'Accordo di Investimento.

L'Accordo Modificativo prevede che qualora Ubilot non eserciti, per sé o per altri, l'Opzione Ubilot, e subordinatamente a (a) la determinazione del Valore di Mercato HRD, e (b) un controvalore ufficiale di chiusura della partecipazione di Believe in Gequity (“Partecipazione Believe”) del primo giorno disponibile di borsa aperta successivo al posteriore tra la data di avvio delle negoziazioni delle azioni Gequity e il mancato esercizio della – o la dichiarazione di non voler esercitare la – Opzione Ubilot non inferiore al 51% del Valore di Mercato HRD, Believe si impegni ad acquistare, e Gequity si impegni a vendere le Partecipazioni HRD, libere da ogni vincolo, ciascuna corrispondente al rapporto tra il controvalore di mercato della Partecipazione Believe e il Valore di Mercato HRD, a fronte del pagamento di un corrispettivo pari al controvalore di mercato della Partecipazione Believe.

Le Parti hanno espressamente riconosciuto che le Partecipazioni HRD dovranno essere cedute almeno per una quota pari al 51% del capitale sociale delle stesse e, pertanto, in nessun caso Believe sarà obbligata ad acquistare una quota inferiore al 51% della partecipazione né ad acquistare qualsivoglia quota del capitale sociale di HRD e RR Brand, laddove il controvalore della Partecipazione Believe fosse inferiore al 51% del Valore di Mercato HRD.

Qualora, invece, il controvalore ufficiale di chiusura della Partecipazione Believe del primo giorno disponibile di borsa aperta successivo al posteriore tra la data di avvio delle negoziazioni delle azioni Gequity e il mancato esercizio della – o la dichiarazione di non voler esercitare la – Opzione Ubilot sia inferiore al 51% del Valore di Mercato HRD, Believe ha il diritto di acquistare, e, in caso di esercizio la Società si impegna a vendere, entro il 75° giorno dalla scadenza del termine entro il quale Ubilot potrà comunicare a Believe e alla Società, la propria intenzione di esercitare l'Opzione Ubilot, le Partecipazioni HRD, da determinarsi, e in ogni caso non inferiori al 51% del capitale sociale di HRD e di RR Brand, libere da ogni vincolo, a fronte del pagamento del relativo corrispettivo per cassa.

In ciascun caso, Believe si impegna a vendere parte della Partecipazione Believe sul mercato e a versare alla Società quanto ricavato da tali vendite alle date del 31 gennaio 2024 e del 28 febbraio 2024, in ogni caso entro massimi complessivi Euro 1.100.000, come acconto sul prezzo di acquisto delle Partecipazioni HRD (l'“Acconto”). Resta inteso tra le Parti e la Società che qualora Ubilot non dovesse esercitare l'Opzione Ubilot e/o non si dovesse perfezionare la cessione delle Partecipazioni HRD, l'Acconto dovrà essere restituito a Believe entro i trenta giorni di calendario successivi al 1° gennaio 2025.



L'interesse sociale per Gequity nella cessione del Ramo Education risiede nel fatto di poter reperire delle risorse finanziarie che possono essere destinate al riequilibrio finanziario del Gruppo e a sostenere l'espansione della Newco Bestbe che si trova in una fase di start up.

Ai sensi di un ulteriore accordo modificativo dell'Accordo di Investimento, sottoscritto fra l'Emittente, Believe e Ubilot in data 27 novembre 2023, Believe, Ubilot e l'Emittente, al fine di fornire maggiori informazioni al mercato, hanno convenuto di addivenire ad una valutazione delle Partecipazioni HRD entro la data del 5 dicembre 2023.

Per completezza delle informazioni di cui sopra, si precisa che la Partecipazione Believe non ha ad oggetto le azioni Gequity di cui Believe sarà titolare per effetto della sottoscrizione dell'aumento di capitale ad essa riservato.

Nel caso di mancato perfezionamento della cessione delle Partecipazioni HRD, e mancato perfezionamento dell'Accordo di Investimento, l'Emittente continuerebbe a detenere le Partecipazioni HRD la cui redditività e capacità di generare disponibilità liquide non è tale da consentire la copertura dei fabbisogni dell'Emittente, che, non avendo altre partecipazioni e, quindi, altri proventi, si troverebbe costretto a dover chiedere l'accesso alla procedura di composizione negoziale della Crisi d'Impresa.

L'approvazione della proposta di delibera di cui al punto 1) all'ordine del giorno della predetta Assemblea, consente il venir meno di una delle condizioni sospensive dell'Accordo di Investimento, come meglio illustrato al punto C) della Nota Informativa.

E - L'IMPEGNO UBILOT

In data 14 settembre 2023 il Consiglio di Amministrazione ha ricevuto l'ulteriore Impegno Ubilot (ulteriore rispetto a quello di Euro 600 migliaia di cui all'Accordo di Investimento), per l'importo massimo di Euro 900 migliaia a supporto delle esigenze di liquidità dei prossimi 12 mesi, definiti nel Piano di Cassa approvato in data 14 settembre 2023 per le finalità di valutazione della ricorrenza del presupposto della continuità aziendale, e quindi con riferimento alle esigenze dell'Emittente ancora esercente il ramo Education non essendosi perfezionato alla data di approvazione della relazione finanziaria semestrale 2023 il conferimento di BestBe S.r.l..

L'Impegno Ubilot è sospensivamente condizionato (i) all'approvazione, da parte dell'Assemblea Straordinaria dei soci, del conferimento di una delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, per un importo massimo di Euro 35 milioni, e (ii) alla conclusione del processo di quotazione delle Azioni di Nuova Emissione rivenienti dagli Aumenti di Capitale entro il 31 dicembre 2023. L'Impegno Ubilot è, altresì, risolutivamente condizionato al fatto che vengano riservate a verbale, minacciate per iscritto, annunciate o promosse azioni



di impugnativa sulle delibere relative agli Aumenti di Capitale e al conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega di aumento di capitale.

L'Impegno Ubilot è efficace sino alla sottoscrizione di un contratto di Prestito Obbligazionario Convertibile, con qualsiasi investitore istituzionale, e, comunque, non oltre il 30 settembre 2024.

Al riguardo, si segnala che, in data 23 ottobre 2023, la Società ha comunicato di aver deliberato la sottoscrizione dell'accordo di emissione con l'investitore istituzionale Alpha Blue Ocean ("ABO") che, tramite la società controllata denominata Global Corporate Finance Opportunities 23, società di investimento avente sede legale nelle isole Cayman, prevede l'impegno di ABO a sottoscrivere nel corso dei 60 (sessanta) mesi successivi alla data di esecuzione dell'accordo, n. 59 (cinquantanove) tranches, a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate da Gequity, di obbligazioni convertibili in azioni cum warrant per un controvalore complessivo pari a Euro 6.000.000 (sei milioni) con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinati ad un investitore professionale estero, e per il connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ..

Si segnala che la proposta da parte di ABO a sottoscrivere e convertire il prestito obbligazionario, risulta condizionata ad alcuni fatti ed eventi che si ritengono ragionevolmente realizzabili pur nell'incertezza tipica della realizzazione di qualsiasi evento futuro. Si segnala che l'esecuzione del prestito obbligazionario convertibile sottoscritto con ABO è da intendersi come una misura necessaria per operare nel presupposto della continuità aziendale laddove non fosse perfezionata la cessione del segmento "education".

Nel momento in cui il contratto inerente il prestito obbligazionario convertibile dovesse acquisire efficacia, l'Impegno Ubilot di Euro 900 migliaia verrà meno senza necessità di ulteriore formalità alcuna.

Le delibere assembleari non hanno comportato alcuna variazione rispetto a quanto già esposto alla richiamata Nota Informativa.

G - PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

L'emissione del Prestito Obbligazionario cum warrant, gli aumenti di capitale a servizio dell'eventuale conversione delle Obbligazioni in azioni ordinarie della Società e dell'esercizio dei Warrant costituiscono un'operazione unitaria volta a dotare la Società di uno strumento di provvista idoneo a reperire, in tempi brevi e a costi contenuti, risorse dal mercato dei capitali non bancari.

L'emissione del Prestito Obbligazionario convertibile è finalizzata a supportare il capitale circolante netto e a consentire il soddisfacimento delle obbligazioni commerciali correnti, nonché a garantire il



perseguimento degli obiettivi aziendali del nuovo assetto di Gruppo che sarà delineato post aumento di capitale oggetto di delibera da parte dell'Assemblea convocata per il giorno 30 novembre 2023.

Quanto sopra descritto richiede di deliberare, a cura del Consiglio di Amministrazione, a ciò delegato, un aumento di capitale a servizio del Prestito Obbligazionario, con esclusione del diritto di opzione, nonché un aumento di capitale a servizio dei Warrant.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale complessiva operazione sia conforme all'interesse della Società per le seguenti ragioni: a) l'operazione di emissione di un prestito obbligazionario convertibile riservato a un investitore istituzionale di elevato standing fornisce la possibilità alla Società di attingere, con uno strumento rapido di ammontare sicuro, alle risorse necessarie a riequilibrare la situazione finanziaria del Gruppo, nonché supportare gli investimenti previsti nel proprio piano industriale, attraverso un'operazione di rafforzamento patrimoniale; b) gli strumenti finanziari proposti presentano caratteristiche che, in linea generale, riscontrano - nell'attuale contesto di mercato nonché in quello vigente al momento del collocamento degli stessi - particolare favore da parte degli investitori qualificati. Tali caratteristiche rendono questa tipologia di strumenti finanziari un efficace mezzo di reperimento di risorse finanziarie non bancarie a condizioni convenienti, che ben si adatta alle attuali necessità della Società; c) l'emissione di un Prestito Obbligazionario convertibile, non comportando un rimborso a scadenza per effetto della conversione, stabilizza l'acquisizione delle risorse reperite tramite il Prestito Obbligazionario medesimo; d) il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'emissione di obbligazioni convertibili cum warrant sia uno strumento idoneo e con certezze di incasso delle risorse utili per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale (in quanto impone la conversione del Prestito Obbligazionario entro un certo periodo dalla data del tiraggio) e finanziaria della Società; e) lo strumento rileva aspetti a tutela della Società stessa in quanto (i) in capo alla Società non sussiste alcun obbligo di effettuare emissione di Obbligazioni, ma l'Investitore è obbligato a sottoscrivere le Obbligazioni qualora l'Emittente ne faccia richiesta secondo i limiti e nei termini previsto dal Contratto; (ii) il diritto di effettuare le richieste di sottoscrizione spetta esclusivamente alla Società e l'Investitore non potrà procedere di sua iniziativa alla sottoscrizione, in tutto o in parte, delle Obbligazioni. Questi aspetti lasciano quindi alla Società il pieno diritto e l'autonomia decisionale rispetto alla tempistica e alla misura della richiesta di sottoscrizione dell'Aumento di Capitale; f) l'Operazione è funzionale al possibile riequilibrio finanziario della Società, nonché del Gruppo, e nello specifico è finalizzata a: (i) supportare il capitale circolante del Gruppo; (ii) rafforzare la struttura finanziaria del Gruppo nel breve/medio periodo e (iii) ottenere maggiore flessibilità finanziaria, anche in tempi brevissimi; g) l'esclusione del diritto di opzione, inoltre, favorisce il buon esito dell'operazione in tempi brevi, escludendo la procedura di offerta al pubblico delle Obbligazioni, la quale richiederebbe adempimenti societari più onerosi, tempi di esecuzione più lunghi e maggiori costi; h) la raccolta di capitale derivante dall'emissione delle Obbligazioni convertibili cum warrant, laddove attivata da parte della Società, potrebbe dotare Gequity di ulteriori risorse patrimoniali e finanziarie che saranno impiegate per il riequilibrio finanziario del Gruppo. Si precisa pertanto che le risorse raccolte con l'operazione non saranno destinate alla riduzione dell'indebitamento finanziario.



Per tutte le ragioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione ritiene che l'emissione delle Obbligazioni riservate all'Investitore e la connessa operazione sui Warrant sia nell'interesse sociale.

Si precisa che la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile è una misura necessaria per operare nel presupposto della continuità aziendale laddove non fosse perfezionata la cessione del segmento "education".

Per quanto sopra il Consiglio di Amministrazione di Gequity, in data 27 novembre 2023, ha provveduto a conferire i poteri al Presidente per una prossima convocazione di un'Assemblea Straordinaria chiamata a deliberare il conferimento della delega al Consiglio di Amministrazione:

- per l'emissione, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni Gequity cum warrant di importo complessivo pari a massimi Euro 10.000.000,00, da emettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinati ad un investitore professionale estero, e per il connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00 a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile;

- per l'emissione di Warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle obbligazioni convertibili e per il connesso aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei predetti Warrant per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00.

L'oggetto della delega al Consiglio di Amministrazione è più ampio rispetto all'avvenuta delibera di sottoscrivere un accordo con ABO al fine di consentire alla Società di poter beneficiare, anche successivamente, qualora si manifesti la necessità, di ulteriori risorse finanziarie.

Si evidenzia che non sussiste alcun collegamento funzionale tra l'Accordo di Investimento e l'emissione del prestito obbligazionario convertibile.

Le delibere assembleari assunte in data 30 novembre u.s. non hanno interessato il Prestito Obbligazionario Convertibile, in quanto oggetto della prossima convocanda Assemblea Straordinaria dei Soci chiamata a deliberare per il conferimento della delega al Consiglio di Amministrazione

- per l'emissione, ai sensi dell'art. 2420-ter cod. civ., di uno o più prestiti obbligazionari convertibili in azioni Gequity cum warrant di importo complessivo pari a massimi Euro 10.000.000,00, da emettere in una o più tranche, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto destinati ad un investitore professionale



estero, e per il connesso aumento di capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 10.000.000,00 a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile;

- per l'emissione di Warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori delle obbligazioni convertibili e per il connesso aumento del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio dell'esercizio dei predetti Warrant per un importo massimo pari a Euro 5.000.000,00.

Gequity è una holding di partecipazioni quotata al mercato principale (Euronext Milan) di Borsa Italiana specializzata in investimenti in piccole e medie aziende ad alto potenziale che concorrono alla sostenibilità, al miglioramento dello stile di vita e all'accrescimento delle capacità dell'individuo.

Gequity intende attuare un modello di finanza sostenibile, ossia una strategia di investimento orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione delle imprese, integra l'analisi finanziaria con quella ambientale, sociale e di buon governo, al fine di creare valore per gli stakeholder e per la società nel suo complesso.

La Società privilegia gli investimenti nel settore dei servizi e in imprese innovative, caratterizzate da ottime prospettive di crescita. In particolare, nella selezione degli investimenti sono privilegiate imprese che concorrono allo sviluppo della sostenibilità, garantendo modelli di produzione e di consumo che rispettano tale valore, nonché promuovono il benessere e la salute della persona anche sul luogo di lavoro.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Investor Relator, Tel.02/ 36706570 - ir@gequity.it